



Disciplinare per lo svolgimento delle attività selvicolturali all'interno del territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci

Art. 1 - Direttive generali sui boschi

1. Il Parco tutela tutti i boschi per la loro preminente funzione ambientale e paesaggistica e per il loro interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni idrogeologiche, ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

2. Per quanto riguarda specificatamente le attività forestali il Parco recepisce i dettati della L.R. del Lazio n° 39/2002 e s.m.i. e del relativo Regolamento, nonché della D.G.R. N. 612/2011 e s.m.i.: Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Costituisce eccezione solo quanto espressamente previsto dal presente “Disciplinare per lo svolgimento delle attività selvicolturali all'interno del territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci”.

3. L’attuazione di ogni intervento selvicolturale, a qualunque scopo destinato, è subordinata al rilascio del Nulla Osta del Parco, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 29/97, fatti salvi i casi seguenti per i quali è necessaria la sola comunicazione:

- potature e spalcatore, realizzate con intensità limitata ad 1/3 della chioma verde, di alberi aventi diametro, misurato a m 1,30, non superiore a cm 20;
- pulitura ordinaria dal rovo nei terreni individuati come prato, prato-pascolo, seminativo, seminativo-arborato.

4. I Nulla Osta ai tagli boschivi durano al massimo 2 stagioni silvane, possono essere oggetto di proroga, nel caso di progetti, previo specifico rilascio, per una stagione silvana qualora si riscontri che il proseguimento dell’attività non procuri danni alla rinnovazione.

5. In caso di accertate violazioni a quanto stabilito dal presente Disciplinare o alle leggi e regolamenti vigenti, qualora se ne ravveda l’esigenza, l’Ente Parco potrà revocare il Nulla-Osta precedentemente rilasciato.

6. L’Ente Parco si riserva il diritto di non concedere nuovi Nulla - Osta alle attività forestali qualora riscontri che il richiedente non abbia ottemperato alle prescrizioni contenute in precedenti Nulla-Osta alle attività forestali.

7. Gli interventi di utilizzazione dei boschi, se non previsti all’interno di un piano di gestione, devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore ai 3 ettari.

8. La raccolta della legna secca è di regola vietata nei boschi di proprietà degli Enti Pubblici, eventuali deroghe possono essere concesse per motivi legati alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, o per motivi legati all’Uso Civico, previa autorizzazione dell’Ente Parco; nei boschi di proprietà pubblica durante la raccolta della legna dovranno essere lasciati a terra almeno 5 piante per ettaro scelte tra quelle di maggior diametro secondo le previsioni dei PGAF adottati dagli Enti di gestione.

9. Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l’esecuzione degli interventi selvicolturali nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio. Nel periodo su indicato è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto, mediante strumenti a motore.

10. Nell’esecuzione di ogni intervento selvicolturale, anche negli interventi di preparazione o di avviamento all’alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi,

nel numero di almeno 5 per ha, se presenti, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo, nonché dovrà essere evitato, se possibile, il taglio degli alberi deperienti aventi diametro, misurato a m 1,30, superiore a cm 20. Tali piante potranno essere asportate solo in presenza di problematiche fitosanitarie che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante, comprovate dall'apposito Servizio regionale.

Art. 2 - Norme per i boschi cedui

1. Nei boschi governati a ceduo, al momento dell'esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno).

2. Ad esclusione dei lotti inferiori a 1.000 m², è necessario provvedere al rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 matricine per ettaro, con età pari ad almeno 2 volte il turno, come definito dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

Il rilascio delle predette matricine va effettuato un'unica volta, fermo restando la necessità di sostituire, alla scadenza del turno successivo, gli eventuali esemplari disseccatisi, caduti a terra o costituenti un comprovato fattore di rischio fitosanitario, con nuove matricine aventi le medesime caratteristiche. Le matricine destinate ad invecchiamento indefinito devono essere individuate sia sul terreno mediante apposita segnatura sia in fase progettuale indicando la posizione geografica o nel Sistema di riferimento ETRS89 o nel sistema WGS84.

Art. 3 - Modalità richiesta nulla-osta per le attività forestali

Le richieste di nulla-osta per l'esecuzione delle attività forestali debbono contenere tutti gli elementi necessari all'espletamento dell'istruttoria, così come previsto dall'allegato 1 al presente Disciplinare e dovranno essere inoltrate, necessariamente, tramite gli uffici degli Enti competenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi così come definiti dall'art. 2 comma 9 del regolamento regionale n. 7/2005, dall'avente pieno titolo, debitamente documentato, all'utilizzazione del soprassuolo interessato.

Art. 4 - Divieto di taglio di specie arboree

1. Nei tagli dei boschi o di alberi in piccoli gruppi, filari o isolati, è sempre vietato l'abbattimento o il danneggiamento delle seguenti specie vegetali, anche se presenti in forma di arbusto o di plantula:

- agrifoglio *Ilex aquifolium* L.
- acero riccio *Acer platanoides* L.
- carrubo *Ceratonia siliqua* L.
- cerro-sughera *Quercus crenata* Lam.
- ciavardello *Sorbus torminalis* (L.) Crantz (solo individui con diametro superiore a cm 10)
- ciliegio *Prunus avium* L.
- ciliegio canino *Prunus mahaleb* L.
- cotognastro bianco *Cotoneaster nebrodensis* Guss.
- ginepro comune *Juniperus communis* L.
- ginepro ossicedro *Juniperus oxicedrus* L.
- marruca *Paliurus spina-christi* Miller
- melo selvatico *Malus sylvestris* Miller
- nespolo selvatico *Mespilus germanica* L.
- olmo di montagna *Ulmus glabra* Hudson
- pero corvino *Amelanchier ovalis* Medicus
- salice delle capre *Salix caprea* L.
- sorbo domestico *Sorbus domestica* L. (solo individui con diametro superiore a cm 10)
- sorbo montano *Sorbus aria* L.
- sughera *Quercus suber* L.

tasso *Taxus baccata* L.

tiglio nostrano *Tilia platyphyllos* Scop.

2. È sottoposta a specifica autorizzazione il taglio di esemplari arborei di specie vegetali spontanee, che superino il diametro di 50 cm, misurato a m 1,30 di altezza.
3. È vietato il taglio di alberi ospitanti vischio, nidi di rapaci o di picchi, ovvero con cavità idonee alla riproduzione di specie animali e di piante di varietà di fruttiferi di antica coltivazione minacciate di erosione genetica.

Art. 5

Norme finali

1. Con il presente Disciplinare si intendono revocati gli atti, o parti di essi, che in precedenza regolavano le attività di che trattasi.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente.

Allegato 1

Modalità per l'esecuzione delle attività forestali

Per ottenere il rilascio del nulla-osta agli interventi di utilizzazione forestale nei lotti superiori a 1000 m² è necessaria la seguente documentazione:

A.

Progetto di utilizzazione forestale redatto da un Tecnico iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, secondo l'art. 11 del Regolamento Regionale n°7 del 18/04/2005 di attuazione dell'art. 36 della legge Regionale n° 39 del 28 ottobre 2002, con allegata la seguente documentazione:

1. Scheda del sito Natura 2000 di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i. comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;
2. Individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;
3. Descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed impianti, di esecuzione di lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie o degli Habitat sottoposti a specifica tutela;
4. Indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico organizzativo e comportamentale;
5. Piedilista di tutte le piante rilasciate a vario titolo (piante di confine, matricine, ecc.) riportante la specie ed il relativo diametro di ogni singola pianta;
6. Reversale di bonifico a favore del Servizio Tesoreria dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci c/c 40626 presso la Banca Popolare di Fondi, codice IBAN IT57T0529674000CC0150040626 o da ricevuta del versamento dell'Economo dell'Ente presso gli uffici della sede, per un importo pari a € 25,00/ha o frazione da utilizzare, causale: "oneri di istruttoria per il rilascio nulla-osta alle attività forestali".

Si precisa che, in ogni caso, già al momento della richiesta di nulla osta il lotto da utilizzare dovrà essere delimitato chiaramente andando a contrassegnare con doppio anello, realizzato con vernice indelebile, posto ad un'altezza di m 1,30 dal suolo, il fusto delle piante localizzate lungo il perimetro del lotto; inoltre, in caso di utilizzazione di fine turno di un bosco ceduo, le matricine da rilasciare a dote del bosco dovranno essere contrassegnate al fusto con singolo anello, posto ad un'altezza di m1,30 dal suolo, realizzato con vernice indelebile.

B.

Nel caso di tagli di fine turno, come individuato dal Regolamento Regionale 7/2005 e s.m.i., o intercalari di boschi cedui semplici, matricinati e composti, di proprietà privata, di estensione non superiore a 1.000 m², e la cui produzione legnosa non sia destinata al commercio, è sufficiente produrre Dichiarazione di taglio semplificata predisposta secondo l'apposito modello contenuto nell'allegato A del R.R. N° 7/2005 come modificato dal R.R. N° 1/2010, completa in ogni sua parte, integrata dall'elenco delle piante da rilasciare debitamente contrassegnate al fusto con singolo anello, posto ad un'altezza di m1,30 dal suolo, realizzato con vernice indelebile.

Approvato con deliberazione n. 101 del 15/11/2019